Sent. n. 135/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati

Paolo Novelli Presidente

Marzia de Falco Giudice

Michele Minichini Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità erariale iscritto al n. 74615 R.G. promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione nei confronti:

- della For Trade s.r.l. (P.IVA 02579050648) con sede legale in Solofra (AV), alla via Misericordia n. 21 (domicilio digitale fortrade@cgn.legalmail.it), nella persona del l.r. Pascale Vincenzo, nato a Cava de' Tirreni (SA) il 02/02/1990 e residente in Germania a Fellbach Wuerttemberg 70734 – Kappelbergstrasse 7 (C.F. PSCVCN90B02C361C);

- di Pascale Vincenzo, nato a Cava de' Tirreni (SA) il 02/02/1990, residente in Germania a Fellbach Wuerttemberg 70734 -

Kappelbergstrasse 7 (C.F. PSCVCN90B02C361C).

Visti l'atto di citazione e gli atti tutti del giudizio;

uditi nell'udienza del giorno 24.3.2026, con l'assistenza del Segretario dr. Francesco Fiordoro, il relatore Michele Minichini e il rappresentante del Pubblico Ministero SPG Flavia Del Grosso.

Fatto

1. Con atto di citazione depositato in data 4 febbraio 2025 e ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale citava in giudizio la For Trade srl e l'amministratore unico Pascale Vincenzo, chiedendo in solido nei loro confronti la condanna al risarcimento del danno erariale pari a € 150.000 e cagionato ai danni della Simest s.r.l. (Società italiana per le Imprese all'Estero s.p.a. appartenente al Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime a favore dello Stato, in conseguenza della prospettata violazione degli obblighi normativi e convenzionali assunti ai fini della concessione del finanziamento a valere sulle risorse PNRR Misura 1 – Componente 2 – investimento 5 linea progettuale "Rifinanziamento e ridefinizione del fondo 394/81".

La vicenda traeva origine dall'informativa del 27.3.2024 della Guardia di finanza, in cui emergeva che l'amministratore unico della For Trade, Pascale, aveva chiesto con domanda del 25.11.2021 e in seguito

ottenuto il finanziamento erogato dalla SIMET per "*dotarsi di una piattaforma propria ed App per lo sviluppo dell'attività di commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate, funzionale ad insediarsi sul mercato on line*". Tale finanziamento era previsto dalla l. n. 394/1981, che aveva istituito un fondo a supporto delle iniziative dei soggetti orientati a inserirsi sui mercati esteri per lo "*Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (e-commerce)*".

Ebbene al fine di accedere al finanziamento a tasso agevolato del predetto fondo e pari a € 300.000, l'amministratore unico aveva allegato alla domanda un contratto con la società Ama Media s.r.l., che avrebbe dovuto realizzare le piattaforme informatiche per la FOR TRADE, contratto che però non aveva mai avuto esecuzione come dichiarato dall'amministratore della Ama Media s.r.l.

La Procura evidenziava che la Simet aveva erogato in data 28.6.2022 la prima trance di finanziamento pari a € 150.000,00; successivamente e in considerazione delle inadempienze della For Trade, la Simest aveva revocato il finanziamento chiedendo la restituzione di quanto versato (revoca del 17.7.2023).

Ebbene, il Requirente contestava a titolo di dolo profili di danno erariale per la condotta antigiuridica di Pascale, quale amministratore unico della For Trade, per non aver posto in essere alcuna iniziativa di inserimento nel mercato estero, oltretutto la società risultava inattiva dal 2022, né aveva inviato la rendicontazione alla Simet come

prescritto dall'art. 6 delle condizioni generali di ammissione.

In sostanza l'amministratore unico della società beneficiaria, pur di percepire il finanziamento, aveva dichiarato il possesso di requisiti e presentato atti contenenti dati non veritieri, tra cui i bilanci e le dichiarazioni d'imposta della For Trade s.r.l. da lui amministrata, nonché presentato contratti stipulati con presunti fornitori per la realizzazione dello scopo del finanziamento, di fatto mai posti in esecuzione.

L'attore erariale poneva anche in evidenza, che successivamente alla percezione del finanziamento e durante l'attività ispettiva il Pascale si era reso irreperibile trasferendo la propria residenza all'estero e la pec indicata quale domicilio digitale della Società For Trade non era più operativa.

Il Requirente, nella fase preprocessuale, con invito a fornire deduzioni del 20.9.2024, ritualmente notificato, chiedeva ai convenuti, ai sensi dell'art. 67 del codice della giustizia contabile (d.lgs. 26.8.2016 n. 174), di dedurre avverso le contestazioni a loro formulate; i convenuti non facevano pervenire le proprie deduzioni.

Sicchè, l'Ufficio requirente procedeva a formalizzare l'atto di citazione e chiedeva la condanna in solido dei convenuti.

2. L'udienza del 6.11.2025 veniva rinviata per consentire alla Procura di depositare la contabile del bonifico del versamento di € 150.000 da parte della Simet.

3. In data 26.1.2026 la Procura depositava la nota di trasmissione della Simest e le due contabili di pagamento di 90.000 € e di 60.000 €.

4. Nell'odierna pubblica udienza del 24 marzo 2026 la Procura erariale insisteva per l'accoglimento della domanda.

La causa veniva quindi trattenuta per la presente decisione.

Diritto

1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia delle parti convenute, non costituite in giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione.

2. Nella controversia in esame la Procura erariale ha chiesto la condanna della Società For Trade, in solido con l'Amministratore Pascale Vincenzo, al risarcimento del danno erariale pari a € 150.000,00, per la dolosa violazione da parte dei convenuti degli obblighi convenzionali assunti a seguito della concessione del finanziamento e cofinanziamento gestito dalla Simest attraverso le risorse dell'Unione Europea – NextGenerationEU – PNRR – Misura 1 – Componente 2 – Investimento 5, Linea progettuale "Rifinanziamento e Ridefinizione del Fondo 394/1981 – Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (E-commerce).

La Procura erariale ha contestato alle parti convenute la mancata ottemperanza agli obblighi convenzionali in quanto la Società, e per essa l'Amministratore, non avrebbe dimostrato di aver sostenuto le

spese per la realizzazione degli interventi programmati né si sarebbe attivata per porre in essere le iniziative per le quali il contributo era stato erogato.

3. Preliminarmente va ribadita la giurisdizione di questo Giudice in subiecta materia, in quanto si è in presenza di erogazione di risorse pubbliche a favore di soggetti privati per la realizzazione di un programma della pubblica amministrazione. Il provvedimento di concessione del contributo mira a realizzare uno specifico programma definito dalla normativa di settore, determinando un collegamento funzionale tra il soggetto percettore e la PA. Il privato così assume il ruolo di compartecipe (centro di spesa) dell'azione amministrativa e ciò "*implica quel collegamento funzionale tra il soggetto medesimo e la pubblica amministrazione che si sostanzia nel rapporto di servizio (Sez. Unite Cass. ord. 20.10.2014 n. 22114) proprio perché i contributi pubblici, di cui si tratta, non sono istituiti per motivi di solidarietà sociale, ma sono destinati a una precisa finalizzazione (Cass. Sezioni Unite Civili sent. 5 maggio 2011 n. 9846)*", pertanto tutto ciò attrae le fattispecie come quella odierna nell'area della responsabilità amministrativa per danno erariale, radicandosi così la giurisdizione in capo a questa Corte.

4. Tanto precisato e passando all'esame nel merito del giudizio, ritiene il Collegio che la domanda della Procura è fondata e pertanto va accolta.

La l. n. 394/81 ha istituito un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato a imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale nei Paesi esteri; tra i programmi è incluso lo “Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (e-commerce)”.

La concessione dell’ausilio prevede un finanziamento a tasso agevolato, fino all’importo massimo di € 300.000,00 (per la realizzazione di una piattaforma propria) ovvero € 200.000,00 (per l’impiego di una piattaforma di terzi) e, comunque, per un importo non superiore al 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati dall’impresa.

La Simest (Società italiana per le Imprese all’Estero s.p.a. appartenente al Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) è l’organismo preposto alla valutazione delle domande e all’analisi dei programmi per la concessione del finanziamento.

Per la concessione del finanziamento, la Simest ha definito le “condizioni generali di accesso”, in cui l’art. 6 prescrive che l’impresa richiedente debba presentare un programma e a seguito della concessione del finanziamento rendicontare le spese sostenute, al fine di valutare la loro ammissibilità, attraverso l’invio di copia della ricevuta delle fatture d’acquisto, nonchè di copia dei documenti bancari attestante i pagamenti effettuati con indicazione nella causale del riferimento della fonte del finanziamento PNRR per la relativa

tracciabilità, nonché la copia delle dichiarazioni dei fornitori di avvenuta fornitura dei beni o dei servizi.

La Società Trade, con la domanda del 25.11.2021, ha chiesto il finanziamento di € 300.000 per lo sviluppo di una piattaforma e di un'App per il commercio elettronico dei propri prodotti sul mercato estero, attraverso anche la creazione di una vetrina virtuale per accrescere la notorietà dei prodotti in vendita.

La Società Trade è stata ammessa al finanziamento di € 300.000 € con atto della Simest del 31.1.2022, e quest'ultima ha versato alla Società l'anticipo di € 150.000,00 (lettera accredito del 29.7.2022).

Ebbene, con la predetta domanda di finanziamento e con la successiva sottoscrizione del contratto del 31.1.2022, l'Amministratore della Società Trade ha aderito alle condizioni generali e contestualmente si è impegnato ad aprire un conto corrente dedicato, nonché si è obbligato a utilizzare il finanziamento per la creazione e lo sviluppo di una piattaforma informatica o per il market place e per le spese per il web marketing, la comunicazione e la formazione del personale addetto alla piattaforma.

Per la realizzazione delle suddette attività la Società Trade ha sottoscritto un contratto per la creazione del sito e-commerce e dell'App con la Società Alma media srl.

Sempre nella domanda di finanziamento e nel contratto con la Simest era anche specificamente indicato l'obbligo a carico della Società

Trade di produrre alla Simest la documentazione attestante la titolarità del dominio collegata alla Piattaforma informatica, la rendicontazione delle spese sostenute, l'estratto del conto corrente dedicato con il documento di riconciliazione delle spese documentate nell'estratto conto per l'intervento a cui la rendicontazione si riferisce, le dichiarazioni dei fornitori dell'effettiva fornitura del bene o del servizio, la relazione finale sull'attività svolta.

Ebbene, nella fattispecie in esame risulta ex actis che la Trade non ha mai realizzato il progetto programmato e per il quale ha ricevuto il finanziamento, né ha mai presentato la rendicontazione delle spese sostenute, con l'evidente inadempimento degli obblighi assunti, e ciò ha determinato la revoca del finanziamento.

Anche il contratto sottoscritto con la Società Alma non ha mai avuto esecuzione, come dichiarato dallo stesso amministratore della Società.

Pertanto, ritiene il Collegio che sussistono tutti gli elementi tipici della responsabilità amministrativo-erariale, e cioè il danno patrimoniale economicamente valutabile arrecato alla pubblica amministrazione, la condotta connotata da dolo, il nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso (Corte dei Conti: Sez. giurisdizionale Campania sentt. 28.7.2021 n. 888, 6.9.2021 n. 902, 20.10.2022 n. 780, 20.10.2022 n. 786; Sez. giurisdizionale III centrale App. 29.7.2022 n. 274).

E’ infatti palese che la Società abbia serbato una condotta scientemente illegittima beneficiando del finanziamento comunitario per cui è controversia, violando le condizioni generali e le prescrizioni del contratto sottoscritto dall’Amministratore Pascale Vincenzo.

E’ evidente altresì che la condotta illecita sia dolosa, osservandosi che nella fattispecie sussiste lo sviamento dalla finalità posta a base del programma di finanziamento.

Appare palese che l’Amministratore della Trade abbia agito con la consapevolezza di porre in essere una condotta contra *legem* e con la coscienza di arrecare un danno all’Erario consistente nell’indebita percezione di contributi pubblici; è, pertanto, evidente la rappresentazione e previsione del danno che ne sarebbe conseguito per la Simest, e ciò è anche confermato dalla circostanza che dopo la ricezione del finanziamento il Pascale si è reso irreperibile.

Il danno è, infine, eziologicamente ricollegabile alla condotta dei convenuti, i quali non avendo attuato il programma di costituzione della piattaforma informatica per la vendita dei prodotti ai Paesi esteri, hanno dolosamente vanificato la finalità di pubblico interesse perseguita dal Fondo istituito ex l. n. 394/81 e volto a incentivare la vendita dei prodotti nazionali nei mercati esteri.

In ordine alla posizione dell’Amministratore Pascale, va evidenziato che alla responsabilità della Società percettrice del finanziamento pubblico, direttamente assoggettata agli obblighi di corretto utilizzo

delle risorse ricevute e di perseguimento degli scopi preventivati, si affianca, ai sensi dell'art. 1, comma 1-quinquies, della l. n. 20/1994, la responsabilità, in via solidale, del suo amministratore unico e legale rappresentante, estendendosi la responsabilità erariale, quando il soggetto fruitore di fondi pubblici sia una società-persona giuridica, anche a coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da essi tenuti sia derivata la distrazione dei fondi dal fine pubblico cui erano preordinati.

Infine, in riferimento alla quantificazione del danno, l'attore erariale ha depositato le due contabili di pagamento del 28.6.2022, di € 90.000 e di € 60.000, dell'accredito (con causale "Finanziamenti per lo sviluppo del commercio elettr 76557Anticipo") sul conto corrente intestato alla Società Trade, dimostrando l'effettivo versamento dell'acconto del finanziamento.

Pertanto, la Società For Trade s.r.l. e Pascale Vincenzo vanno condannati in solido tra loro al pagamento, in favore della SIMEST S.p.A., della complessiva somma di euro 150.000,00. Sulla predetta somma dovrà essere applicata la rivalutazione monetaria; sono dovuti, altresì, gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da separata nota.

PQM

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la Società For Trade s.r.l. e Pascale Vincenzo, in solido, al pagamento in favore della SIMEST S.p.A. della somma di € 150.000,00 oltre rivalutazione monetaria. Sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.

Condanna, altresì, le parti soccombenti al pagamento in favore dell'Erario delle spese di giudizio liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine del presente atto ex art. 31 comma 5 c.g.c.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 24 marzo 2026.

Estensore	Presidente
Michele Minichini	Paolo Novelli
(firma digitale)	(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 25/05/2026

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)